

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14° Anno n. L 30
6 febbraio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 259/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 260/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 261/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 262/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	6
Regolamento (CEE) n. 263/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	7
Regolamento (CEE) n. 264/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva	8
Regolamento (CEE) n. 265/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari	10
Regolamento (CEE) n. 266/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	11
Regolamento (CEE) n. 267/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	13
Modifiche apportate dalle autorità competenti olandesi all'allegato 2 del regolamento n. 4 del Consiglio	15

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

71/78/CEE :

Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1971, relativa ad un bando di gara per l'esportazione verso la Jugoslavia e l'Ungheria di 50.000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco 16

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 259/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	51,08
10.01 B	Frumento duro	58,18 ⁽¹⁾
10.02	Segala	38,23
10.03	Orzo	25,69
10.04	Avena	23,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	26,54 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	26,54
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	28,93
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,70
11.01 B	Farine di segala	63,95
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	99,84
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,36

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 260/71 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	3,00
10.03	Orzo	0	0	0	1,00
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0,25
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0,25
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	3,55	3,55	3,55
10.07 C	Sorgo	0	1,00	1,00	1,50
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,178	0,178
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,133	0,133
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,155	0,155

REGOLAMENTO (CEE) N. 261/71 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1971
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 248/71 ⁽³⁾ ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1971, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 262/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	14,19
	II. zucchero greggio	10,61 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	14,19
	II. zucchero greggio	10,61 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 263/71 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1971
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1418/70 ⁽³⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1418/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dall'8 febbraio 1971 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	5,325	1,851
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di febbraio	5,325	1,851
— per il mese di marzo	5,505	2,189
— per il mese di aprile	6,780	2,838
— per il mese di maggio	6,905	2,838

REGOLAMENTO (CEE) N. 264/71 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1971
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2200/70 della Commissione, del 30 ottobre 1970, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾, e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2200/70 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19.12.1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 dell'8.8.1969, pag. 93.

⁽⁶⁾ GU n. L 238 del 29.10.1970, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 31.10.1970, pag. 38.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dall'8 febbraio 1971 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in uno di questi paesi o che non sono trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia	Grecia	Marocco	Tunisia	
07.01 N II	0	0	0	0	0	0	0
07.03 A II	0	0	0	0	0	0	0
15.07 A I a)	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200
15.07 A I b)	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000
15.07 A II	0	0	— ⁽¹⁾	0	0	0	0 ⁽²⁾
15.17 A I	0	0	0	0	0	0	0
15.17 A II	0	0	0	0	0	0	0
23.04 A	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2165/70 del Consiglio e n. 2304/70 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nel regolamento (CEE) n. 2164/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 265/71 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1971

che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi
alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1386/70 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2195/69 della Commissione, del 4 novembre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato

per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2240/70 ⁽⁶⁾, prevede la constatazione della possibilità di dar seguito alle domande di concessione del premio alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, tenuto conto, del numero di vacche oggetto delle domande presentate dal 1° al 31 dicembre 1970, si può dar seguito a tali domande;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si constata che si può dar seguito alle domande presentate dal 1° al 31 dicembre 1970 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2195/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 278 del 5. 11. 1969, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 242 del 5. 11. 1970, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 266/71 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1971
che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 82/71 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 82/71, ai dati di cui la Commissione è

ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 82/71, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1971, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 267/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1971

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 206/71 ⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁵⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁶⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 206/71, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 1. 2. 1971, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.01 D	Farina d'avena ⁽¹⁾	4,591	4,091
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽¹⁾	4,591	4,091
11.02 B IV a)	Avena spuntata	2,568	2,318
11.02 B IV b)	Cereali mondati d'avena ⁽¹⁾	3,887	3,637
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽¹⁾	3,887	3,637
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena ⁽¹⁾	2,568	2,318
11.02 E IV	Fiocchi d'avena ⁽¹⁾	5,046	4,546

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido, calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, (in peso), inferiore o pari al 5 % per l'avena.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

Modifiche apportate dalle autorità competenti olandesi all'allegato 2 del regolamento n. 4 del Consiglio ⁽¹⁾

PAESI BASSI

Il nuovo comma avrà il testo seguente :

« 5. *Malattie professionali, quando sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 31, 3, 4 e 6 comma del regolamento.*

Per l'applicazione dell'articolo 31, sesto comma del regolamento :

- in caso di pagamento accordato ad una data precedente il 1° luglio 1967 : de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam ;
- in caso di pagamento accordato ad una data dopo il 1° luglio 1967 : de Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie te Heerlen ».

Tale modifica entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1967.

⁽¹⁾ GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 597/58.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 26 gennaio 1971

relativa ad un bando di gara per l'esportazione verso la Jugoslavia e l'Ungheria di 50.000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la Repubblica federale di Germania, con la comunicazione in data 19 gennaio 1971, ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo d'intervento di indire un bando di gara per l'esportazione verso la Jugoslavia e l'Ungheria di 50.000 tonnellate di segala secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2647/70 ⁽⁴⁾ ;

considerando che le 50.000 tonnellate di segala oggetto della gara dovranno essere esportate con partenza da alcuni luoghi di uscita ; che parte di detti quantitativi è immagazzinata in un altro luogo ; che l'organismo d'intervento tedesco, al fine di mettere tutti i

partecipanti alla gara sullo stesso piano concorrenziale, deve applicare nella vendita gli stessi prezzi ; che, a tal fine, deve assumere a proprio carico le spese di trasporto dal luogo d'immagazzinamento fino ai luoghi di uscita determinati ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco può indire, alle condizioni appresso indicate una gara permanente per l'esportazione in Jugoslavia e Ungheria di segala in suo possesso.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 50.000 tonnellate di segala.
2. Le regioni nelle quali le 50.000 tonnellate di segala sono immagazzinate sono indicate nell'allegato.

Articolo 3

1. I luoghi per i quali dev'essere fissato il prezzo minimo di vendita conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 376/70 sono i seguenti : Regensburg e Passau.
2. Le offerte devono essere fatte per detti luoghi di uscita.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 51.

Le offerte s'intendono per la segala :

- che si trova nei silos portuari dai quali è possibile il carico diretto su chiatta o
- resa non scaricata al luogo d'imbarco nel porto.

Le offerte sono valide solo se sono accompagnate da una domanda di titolo di esportazione con fissazione in anticipo della restituzione, presentata dall'offerente per il quantitativo corrispondente alla sua offerta, secondo l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 376/70.

3. Per i quantitativi di segala che non si trovano nei luoghi di cui al paragrafo 2, primo e secondo trattino, le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo d'immagazzinamento ed il luogo d'imbarco nel porto, che può essere raggiunto con minor spesa, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 4

L'organismo d'intervento tedesco fissa nel bando di gara le date di deposito delle offerte.

Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni. La data ultima per il deposito delle offerte è fissata al 31 marzo 1971.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Regione d'immagazzinamento	Quantità immagazzinate
Bayern	27.500 t
Baden-Württemberg	2.700 t
Nordrhein-Westfalen	10.100 t
Rheinland-Pfalz	9.700 t

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato delle nuove EURONORM :

		Prezzi in unità di conto (1 unità di conto AME = 1 dollaro USA)
EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Esame della superficie (Seconda edizione)	0,50
EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Tipi e qualità (Seconda edizione)	0,85
EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Dimensioni e tolleranze (Seconda edizione)	1,70
EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM 33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM 83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM 84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM 85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM 86-70	Acciai per tempra ad induzione od al canello — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM 87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

Circolare d'informazione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghie	1,15
EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM 15-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Esame della superficie	0,35
EURONORM 16-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Tipi e qualità	0,70
EURONORM 17-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,50
EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35
EURONORM 20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 25-67	Profilati, laminati mercantili, lamiere e nastri larghi da 3 mm e più, larghi piatti, di acciaio d'uso generale da costruzione — Prescrizioni di qualità	1,00
EURONORM 26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM 27-62	Designazione convenzionale degli acciai	0,70
EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM 30-69	Semilavorati per fucatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85

EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM 32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise. Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM 39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise. Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM 47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati. Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM 56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM 57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM 58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM 66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM 67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM 79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut Belge de Normalisation — I.B.N. —
Bruxelles 4, 29, avenue de la Brabançonne
Association Française de Normalisation
— A.F.N.O.R. —

In Francia :

Tour Europe, 92 Courbevoie

In Italia :

Ente Nazionale Italiano di Unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2, Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo/Ferrovia.

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

Parte prima Industrie dell'acciaio

Relazione sull'inchiesta 1970

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1970 sono stati pubblicati col titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Parte prima — Industrie dell'acciaio — Relazione sull'inchiesta 1970 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche e sono illustrati da numerosi grafici e diagrammi.

L'opuscolo, di 79 pagine, è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come pure in inglese.

I dati concernenti l'industria carbonifera saranno pubblicati successivamente.

Prezzo di vendita : Lit. 2500 ; FB 200 ; FF 22,50 ; DM 14,65 ; Fl. 14,50.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

